Comune di Cinisello Balsamo
Il Segretario Generale

Cinisello Balsamo, 29 luglio 2024

AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI

RELAZIONE TECNICA

In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio comunale n. 59 del 18/12/2023 e n. 9 dell'08/02/2024, nonché in coerenza con gli indirizzi approvati dalla Giunta comunale con deliberazione n. 191 del 27/06/2024, è stata effettuata un'approfondita istruttoria, volta alla verifica delle ragioni e della finalità che giustificano, in caso di esito positivo dell'indagine di mercato che sarà avviata, l'affidamento in house del servizio di gestione rifiuti, anche mediante partnership con società a totale capitale pubblico rispetto al ricorso al mercato.

In sintesi, la relazione prevede:

1. Premessa;
2. Quadro normativo di riferimento per l'affidamento in house;

2.1 L'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023;

2.2 Il D.Lgs. 175/2016;

2.3 I servizi pubblici locali di cui al D.Lgs. n. 201/2022;

3. Prospettive di gestione del servizio di gestione dei rifiuti;
4. Analisi e valutazione delle diverse opzioni gestionali;

4.1. I vantaggi dell'affidamento in house;

4.1.2. I vantaggi dell'affidamento in house mediante partnership con società a totale controllo pubblico;

4.2. Gli svantaggi dell'affidamento in house;

4.3. I vantaggi del ricorso a mercato;

4.4. Gli svantaggi del ricorso al mercato;

5. Motivazioni della convenienza dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti in house, anche tramite partnership con società a totale controllo pubblico;
6. Costi del servizio;

Via XXV Aprile 4 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Centralino 02 660231 - Fax 02 66011464
Codice Fiscale 01971350150 - Partita Iva 00727780967

Comune di Cinisello Balsamo
Il Segretario Generale

7. Conclusioni.

1. PREMESSA

Il Comune di Cinisello Balsamo e la Società in house Nord Milano Ambiente S.p.A., in data 27/03/2015, hanno sottoscritto il contratto per la gestione dei servizi di igiene urbana, inteso come raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati su tutto il territorio, con durata di 9 anni e in scadenza al 26/03/2024.

Nell'ambito del Piano di revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 (da ultimo con la sopra richiamata deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 18/12/2023), il Comune di Cinisello Balsamo ha espressamente previsto, per la società Nord Milano Ambiente S.p.A., che *"L'Amministrazione comunale ha intenzione di valutare la possibilità di gestione del servizio in ottica di aggregazione territoriale su scala metropolitana al fine di massimizzare il potenziale sviluppo, crescita, qualità dei servizi e redditività di lungo periodo"*.

Pertanto, con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 dell'08/02/2024, è stata disposta una proroga tecnica del contratto fino al 31/12/2024, *"nelle more della definizione delle necessarie ed opportune modifiche al progetto tecnico del servizio, della definizione della nuova procedura di affidamento e della valutazione di eventuali operazioni straordinari sovracomunali"*.

Da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 191 del 27/06/2024 è stato deliberato, tra l'altro, di *"acquisire dagli Uffici comunali, ciascuno per quanto di propria competenza, la relazione per la valutazione dell'affidamento in house del servizio di gestione dei rifiuti, recante una analitica verifica dei profili di conformità alla normativa vigente e delle ragioni e finalità che giustificano l'affidamento anche sul piano della convenienza economica e delle sostenibilità finanziaria, rispetto al ricorso al mercato"*.

La presente relazione è, dunque, necessaria per attestare le pre-condizioni, attesa la natura di deliberazione di indirizzo propria del provvedimento di Giunta comunale n. 191 del 27/06/2024, dell'eventuale affidamento in house, anche mediante partnership con una società a totale controllo pubblico, in relazione all'affidamento del servizio pubblico di

Via XXV Aprile 4 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Centralino 02 660231 - Fax 02 66011464
Codice Fiscale 01971350150 - Partita Iva 00727780967

gestione integrata dei rifiuti urbani, che consentirebbero la redazione dell'avviso e l'avvio della richiesta di manifestazione di interesse funzionale allo scopo di individuare soggetti con le predette caratteristiche, idonei a consentire l'*"aggregazione territoriale su scala metropolitana al fine di massimizzare il potenziale sviluppo, crescita, qualità dei servizi e redditività di lungo periodo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 del D.Lgs 23 dicembre 2022, n. 201, in ordine alla tutela occupazionale del personale impiegato nell'attuale gestione"*.

In tale ottica è predisposta la presente relazione, che si pone pertanto l'obiettivo di valutare in via preliminare e salva ogni successiva valutazione nel merito delle eventuali proposte ricevute, l'affidamento in house del servizio di gestione dei rifiuti, mediante l'ipotizzata partnership con una società a totale controllo pubblico, in attuazione dell'innovativo principio di auto-organizzazione amministrativa di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché, in alternativa, il ricorso al mercato per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, in coerenza con quanto già espresso dal Consiglio comunale nelle deliberazioni sopra richiamate e con l'indirizzo da ultimo espresso dalla delibera di Giunta comunale n. 191/2024.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DELL'AFFIDAMENTO IN HOUSE

2.1. L'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023

L'art. 7 del Decreto Legislativo n. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici) introduce il nuovo principio di auto-organizzazione amministrativa, sancito anche nell'art. 2 della Direttiva 2014/23/UE, in base al quale le pubbliche amministrazioni scelgono autonomamente di organizzare l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso il ricorso a tre modelli fra loro alternativi: a) auto-produzione, b) esternalizzazione; c) cooperazione con altre pubbliche amministrazioni.

Come riportato nella relazione al Nuovo Codice dei Contratti pubblici *"La codificazione del principio in esame determina un maggiore allineamento del diritto nazionale all'ordinamento dell'Unione, che pone l'autoproduzione e l'esternalizzazione su un piano di tendenziale parità, così superando l'opzione fortemente restrittiva del D.Lgs. n.50/2016,*

Via XXV Aprile 4 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Centralino 02 660231 - Fax 02 66011464
Codice Fiscale 01971350150 - Partita Iva 00727780967

sulla quale si erano appuntati i dubbi di compatibilità comunitaria di cui all'ordinanza n. 138 del 7 gennaio 2019 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, poi risolti, in senso negativo, da Corte di Giustizia ordinanza 6 febbraio 2020, in cause riunite da C-89/19 a C--1/19, Rieco S.p.a.".

La disposizione si ricollega ai principi della fiducia e del risultato, che orientano la scelta dell'Amministrazione anche nell'opzione tra mercato e autoproduzione, così recuperando, in coerenza anche con alcune indicazioni che provengono dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenza n. 131/2020), l'*"amministrazione del fare"*, per troppo tempo sacrificata in base a visioni nazionali prive di fondamento unionale, a favore di un'amministrazione che si limita, con l'obbligo di esternalizzazione, a *"far fare agli altri"*.

La relazione al Codice prosegue evidenziando che, in base alla normativa introdotta, la parità tra ricorso al mercato e auto-produzione è solo tendenziale, in quanto la scelta per l'affidamento in house deve essere sempre motivata (a differenza di quanto accade per il ricorso al mercato, che non richiede specifica motivazione).

In coerenza con il principio della fiducia di cui all'art. 2, si è però semplificata la motivazione attraverso la previsione secondo cui, in caso di prestazioni strumentali, l'affidamento in house si intende sufficientemente motivato qualora l'amministrazione dia conto dei vantaggi in termini di economicità, celerità e perseguimento degli interessi strategici.

In via generale, viene escluso l'obbligo di dimostrare la situazione di *"fallimento del mercato"* e di esporre le ragioni che giustificano il ricorso all'istituto, mentre rimane la valutazione della congruità economica dell'offerta.

Si riportano di seguito i primi tre commi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023:

«1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un

Via XXV Aprile 4 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Centralino 02 660231 - Fax 02 66011464
Codice Fiscale 01971350150 - Partita Iva 00727780967

provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

3. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201».

Per quanto di interesse, il comma 2 citato disciplina la motivazione per il ricorso all'in house, chiarendo, al primo periodo, che il ricorso a tale modello gestionale è accomunato all'affidamento mediante il ricorso al mercato dall'applicazione dei medesimi principi indicati agli artt. 1, 2 e 3 (principio del risultato, principio della fiducia, principio dell'accesso al mercato).

Il secondo e terzo periodo del comma 2 rispettivamente prevedono:

- una semplificazione della motivazione rispetto all'art. 192 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, tenuto conto che il principio di libera amministrazione determina il superamento dell'onere di motivazione rafforzata, fondato sulla natura eccezionale e derogatoria dell'in house;
- una motivazione ancorata più a ragioni economiche e sociali (le ricadute positive sul piano sociale rientrano tra le esternalità da valutare ai fini della scelta del modello gestionale) che a ragioni giuridico-formali.

Più nel dettaglio, sono previsti due livelli di complessità della motivazione, a seconda dell'oggetto del contratto:

a) <u>per i servizi all'utenza</u> è necessario che vengano evidenziati i vantaggi per la collettività sotto il profilo della qualità e universalità del servizio, oltre che del risparmio di tempo e

Via XXV Aprile 4 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Centralino 02 660231 - Fax 02 66011464
Codice Fiscale 01971350150 - Partita Iva 00727780967

del razionale impiego (in un'ottica non solo di minore spesa ma di spesa efficiente) delle risorse; si tratta di obiettivi che devono comunque essere perseguiti qualunque sia la forma di gestione prescelta (art. 2 Direttiva 2014/23); analogo modello è previsto anche tra i criteri di delega della legge sulla concorrenza 5 agosto 2022 n. 118 (art. 8, comma 2, lett g));

b) per i servizi strumentali alla pubblica amministrazione è sufficiente una motivazione più snella con riferimento alla riduzione di tempi e costi sulla base di parametri predeterminati e oggettivi di raffronto, sul modello dell'art. 10 Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77[1] relativo alle convenzioni aventi ad oggetto il supporto tecnico operativo delle società in house; ai fini della legittimità dell'affidamento in house occorrerà, quindi, una motivazione incentrata prevalentemente su ragioni di convenienza economica, anche con riferimento a parametri oggettivi e predeterminati di rapporto qualità/prezzo; più nello specifico, in linea con quanto previsto dal D.L. n. 77 del 2021, si è fatto riferimento agli standard della società Consip S.p.a..

Il terzo comma invece contiene un coordinamento con il Decreto Legislativo attuativo della delega di cui all'art. 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, cui è demandata la disciplina dell'affidamento in house dei servizi di interesse economico generale di livello locale.

2.2. Il D.Lgs. 175/2016

Le disposizioni di cui al paragrafo che precede devono essere coordinate con quanto disciplinato dal D.Lgs. 175/2016 (*"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP"*).

Al riguardo l'art. 2, comma 1, lett. c), definisce come *«controllo analogo» "la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante"*.

1 Al riguardo l'art. 10, co. 2, del DL 77/2021 stabilisce che: "*ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruità economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento di Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali".*

Via XXV Aprile 4 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Centralino 02 660231 - Fax 02 66011464
Codice Fiscale 01971350150 - Partita Iva 00727780967

Inoltre, l'art. 2, comma 1, lett. d), definisce come «*controllo analogo congiunto*» *"la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*.

Il successivo art. 16 del TUSP stabilisce che *"Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata"*.

Appare utile richiamare, oltre alla normativa di cui sopra, l'Atto del Presidente dell'ANAC del 14 febbraio 2024 - Fasc. 221/2024, con cui l'Autorità ha precisato – in tema di *"controllo analogo"* – che "*le società in house sono assoggettate a regole speciali e a requisiti rigorosi di controllo, anche in deroga alle normali norme societarie in materia di controllo, proprio in virtù del loro particolare assetto proprietario e di governance, il quale, deve essere compatibile con l'affidamento diretto, senza procedura competitiva, di contratti pubblici da parte degli enti partecipanti (cfr. D.Lgs. 175/2016 art. 16 e D.Lgs. 36/2023, art. 7 co. 2).*".

Anac si è ampiamente occupata delle società in house e del controllo analogo nelle Linee Guida n. 7 del 20/09/2017 adottate con Delibera 951/2017 (in vigenza del D.Lgs. 50/2016) e, più recentemente, nel *"Vademecum per le società in house nel nuovo Codice degli appalti e nel Testo unico delle società pubbliche"* del 09/06/2022.

In tale atto, al §. 4 ha ribadito, in linea con la giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. V, 11.01.2018, n. 456) che il controllo analogo si configura come *"un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell'ente con modalità e con un'intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio (fosse pure un socio unico) in base alle regole dettate dal codice civile, e sino al punto che agli organi della società non resta affidata nessuna autonoma rilevante autonomia gestionale*".

Via XXV Aprile 4 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Centralino 02 660231 - Fax 02 66011464
Codice Fiscale 01971350150 - Partita Iva 00727780967

Il vademecum dà atto di come, *"nell'esperienza comune, complessi e articolati siano i casi nei quali la società in house sia caratterizzata da una aggregazione societaria formata da più enti (c.d. società in house pluripartecipate) ai quali (enti) deve pure essere riconosciuta una influenza (effettivamente) dominante e determinante rispetto all'organismo in house (da valutarsi in modo "globale e sintetico)" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenze n. 182/2018 e n. 2599/2018)*".

2.3. I servizi pubblici locali di cui al D.Lgs. n. 201/2022

Il nuovo Decreto Legislativo di *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica"* e, tra questi, anche i servizi di igiene ambientale, ribadisce in primo luogo l'opportunità della costituzione di ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) ed in tale ottica al Titolo II – art. 5 individua di fatto l'Ente preposto alle necessarie iniziative stabilendo che *"Le Regioni incentivano, con il coinvolgimento degli enti locali interessati la riorganizzazione degli ambiti o dei bacini di riferimento dei servizi pubblici locali a rete di propria competenza anche tramite aggregazioni volontarie, superando l'attuale assetto e orientandone l'organizzazione preferibilmente su scala regionale o comunque in modo da consentire economie di scala o di scopo idonee a massimizzare l'efficienza dei servizi"*.

Nella attuale realtà di fatto Regione Lombardia non ha inteso, e non si intravedono nuove iniziative, organizzare o incentivare nel proprio territorio ambiti di bacino ottimali per quanto concerne i servizi di igiene ambientale e pertanto le singole unità locali agiscono di propria iniziativa nella definizione della struttura di gestione dei propri servizi territoriali, che può articolarsi, nel rispetto delle forme di gestione definite dal Titolo III – Capo II, mediante:

- affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, favorendo la concessione rispetto all'appalto
- affidamento a società mista
- affidamento a società in house

In merito a quest'ultima modalità, l'art. 7, comma 3, del Codice dei Contratti pubblici stabilisce che l'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 che, all'art. 14, in

Via XXV Aprile 4 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Centralino 02 660231 - Fax 02 66011464
Codice Fiscale 01971350150 - Partita Iva 00727780967

relazione alla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, stabilisce che *"l'ente locale e gli altri enti competenti, nell'ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio ad un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione: a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; c) affidamento a società in house , nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17; d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*".

Tale norma, al secondo comma, dispone che ai fini della scelta della modalità di gestione e del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio, sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati.

Quindi, al comma 3 dell'art. 14, si precisa che "*degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni"*.

Inoltre, riguardo all'affidamento in house, l'art. 17 del D.Lgs. 201/2022 stabilisce espressamente che gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di

Via XXV Aprile 4 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Centralino 02 660231 - Fax 02 66011464
Codice Fiscale 01971350150 - Partita Iva 00727780967

interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al Decreto Legislativo n. 175 del 2016.

In caso di affidamento in house di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house , tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio; tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della Legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della

Via XXV Aprile 4 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Centralino 02 660231 - Fax 02 66011464
Codice Fiscale 01971350150 - Partita Iva 00727780967

qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

3. PROSPETTIVE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Il Comune di Cinisello Balsamo ritiene che il servizio di gestione dei rifiuti debba essere progettato e gestito in modo da garantire efficienza, sostenibilità e conformità alle normative vigenti, perseguendo anche la *"gestione integrata*" del servizio.

La gestione integrata del servizio offrirebbe continuità e sicurezza all'erogazione del servizio stesso in termini di affidabilità, riducendo i rischi di interruzione del servizio legati ad eventuali controversie contrattuali.

Tali obiettivi saranno perseguiti sul piano tecnico, da parte del gestore del servizio, anche e soprattutto attraverso:

- attività di autotrasporto e trasporto, in conto proprio e in conto di terzi che assicuri capillarità del servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio, a copertura dell'intera area di competenza, con frequenza di raccolta adattata alle necessità del territorio;
- attività di smaltimento dei rifiuti in osservanza dei principi di autosufficienza e prossimità di cui all'art. 182 – bis del D.Lgs. 152/2006, che stabilisce che: *"Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:*

a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti (derivanti dal) loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;

b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica";

Via XXV Aprile 4 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Centralino 02 660231 - Fax 02 66011464
Codice Fiscale 01971350150 - Partita Iva 00727780967

In generale, lo svolgimento delle ulteriori attività di gestione delle altre tipologie di rifiuti ricomprese nella parte quarta, titolo I capo I del D.Lgs. 152/2006, sarà certamente considerato elemento di maggiore valore ai fini della scelta del soggetto affidatario del servizio.

Saranno poi valorizzati, in un'ottica di promozione ambientale:

- l'adozione di pratiche per ridurre l'impatto ambientale del servizio, come l'utilizzo di veicoli a basso impatto (elettrici o a metano) e tecnologie di trattamento a bassa emissione;
- l'attività per promuovere il riutilizzo ed il riciclo dei materiali, riducendo la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale;
- l'investimento in tecnologie innovative per migliorare l'efficienza del servizio e la qualità del trattamento dei rifiuti;
- lo sviluppo di programmi di educazione e sensibilizzazione per la popolazione sulla corretta gestione dei rifiuti e sull'importanza della raccolta differenziata;
- la tariffazione trasparente ed equa;
- la capacità di rimodulare in corso di contratto i servizi per adeguarli a mutate condizioni od esigenza delle utenze.

Lo svolgimento del servizio con l'implementazione di tali caratteristiche tecniche consentirà al gestore del servizio di entrare in totale sinergia con il volere dell'Amministrazione e di operare in modo più efficiente, sostenibile e conforme alle normative, garantendo al contempo un alto livello di qualità a beneficio dell'intera collettività.

4. ANALISI E VALUTAZIONE DELLE DIVERSE OPZIONI GESTIONALI

Tenuto conto delle modalità di affidamento previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022, occorre precisare che ogni forma gestionale della modalità operativa di esecuzione del servizio riportata ai paragrafi precedenti è esposta a fattori che possono, nel tempo, influenzare in concreto la scelta amministrativa.

Via XXV Aprile 4 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Centralino 02 660231 - Fax 02 66011464
Codice Fiscale 01971350150 - Partita Iva 00727780967

L'analisi della situazione in termini di punti di forza e debolezza è un prerequisito per la valutazione dei fabbisogni e la definizione degli obiettivi da affrontare, ed è anche un momento di diagnosi capace di fornire, inoltre, una cornice conoscitiva all'interno della quale gli interventi proposti possono essere valutati in termini di pertinenza ed efficacia; essa permette, in altri termini, di identificare chiaramente i fabbisogni più importanti da affrontare e gli strumenti più adeguati a soddisfarli.

Di seguito, saranno esposti i principali punti di forza e di debolezza rilevati nell'ambito della gestione del servizio di igiene urbana, secondo i modelli gestionali previsti, focalizzandosi sulle ragioni e le finalità che giustificherebbero l'affidamento in house, anche mediante partnership con una società a totale controllo pubblico in ottica di aggregazione territoriale su scala metropolitana, ovvero ricorrendo all'affidamento ad operatore economico mediante procedura a evidenza pubblica.

4.1. I vantaggi dell'affidamento in house

I potenziali vantaggi dell'affidamento in house del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, rispetto al ricorso al mercato, sono:

- **Maggior controllo**: con l'affidamento in house l'amministrazione pubblica ha un maggior controllo sulla società in house e sulla qualità dei servizi erogati; nel caso di partnership con società a totale controllo pubblico tale potere si esplica tramite gli istituti *"controllo analogo"* e del controllo analogo congiunto o *"a cascata"*;
- **Maggiore flessibilità**: più flessibilità e adattabilità alle esigenze dell'amministrazione rispetto a un contratto con un operatore privato;
- **Minor costi**: l'affidamento in house può essere più efficiente e meno costoso del ricorso al mercato.

Relativamente all'affidamento in house, è possibile infatti segnalare i seguenti punti di forza:

- gestione dettata non solo da logiche di profitto e di fatturato, ma da una *"vision"* che ponga come obiettivo dell'agire l'efficientamento del servizio in termini qualitativi e innovativi, piuttosto che di crescita del fatturato e il margine di utile;

Via XXV Aprile 4 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Centralino 02 660231 - Fax 02 66011464
Codice Fiscale 01971350150 - Partita Iva 00727780967

- supporto operativo e amministrativo a favore dell'Ente socio, anche per gli aspetti di taglio formale tipicamente connessi alla gestione dei rifiuti, nonché, valutando sinergie con l'Ente stesso, anche di coordinamento, a favore delle attività non domestiche del territorio per aspetti amministrativi e/o anche operativi dedicati;
- possibilità, partendo dal know how maturato da Nord Milano Ambiente S.p.A., di calare sulla realtà comunale un progetto (inteso come obiettivo da raggiungere e strumentazione occorrente per tale finalità) più adeguato e calzante rispetto a quello da sottoporre ad un soggetto esterno;
- maggior trasparenza gestionale derivante dall'obbligo di *"controllo analogo*" da intendersi quale rapporto quasi equivalente ad una relazione di vera e propria subordinazione gerarchica e quale controllo dell'attività operativa non solo attraverso l'esercizio del normale potere di indirizzo ma anche con l'esame preventivo dei principali atti di gestione;
- riduzione della possibilità di contenzioso tra Amministrazione ed esecutore del servizio;
- conoscenza del territorio e del consolidato sistema a *"rete"* degli impianti di trattamento e smaltimento, in ottica di razionalizzazione logistica, economica ed ambientale;
- prevedibilità di costi di servizio più bassi per la convenuta residualità degli utili di impresa e la possibile riduzione delle spese generali;
- effetti leva relativi alle iniziative eventualmente intraprese o da intraprendere su territori/Comuni contigui, in grado di ottimizzare le risorse, gli impegni e i risultati;
- sinergie per formazione e aggiornamento del personale interno.

4.1.2. I vantaggi dell'affidamento in house mediante partnership con società a totale controllo pubblico

La procedura, eventualmente avviata con l'avviso per la manifestazione di interesse rivolta a società a totale controllo pubblico per realizzare partnership con il Comune di Cinisello Balsamo in relazione all'affidamento del servizio pubblico di gestione

Via XXV Aprile 4 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Centralino 02 660231 - Fax 02 66011464
Codice Fiscale 01971350150 - Partita Iva 00727780967

integrata dei rifiuti urbani, sarebbe finalizzata a verificare la possibilità di conseguire partnership che consentano in via preliminare:

- la determinazione diretta delle strategie, degli obiettivi e delle priorità operative;
- l'allineamento degli obiettivi della società con quelli del Comune;
- il reinvestimento nel miglioramento dei servizi dei risparmi, derivanti dall'assenza di azionisti privati il cui obiettivo primario è generare profitto;
- lo sfruttamento delle economie di scala al fine di ridurre i costi operativi;
- la rapidità dei processi decisionali, senza i ritardi associati alle gare e senza il rischio di interruzioni dovute a problemi con gestori esterni;
- l'assoggettamento della società, a totale controllo pubblico, alle stesse norme di trasparenza cui è assoggettato l'Ente.

Con riferimento allo specifico settore di riferimento, una partnership si adatterebbe meglio, pertanto, alle esigenze di rapida ed efficiente transizione ecologica, con:

- elevato livello di investimenti;
- integrazione water-waste;
- integrazione verticale della filiera con impianti di smaltimento/recupero per le principali frazioni (RUS e FORSU);
- integrazione virtuosa dei servizi di staff rispetto agli incombenti regolatori;
- prossimità del luogo di esecuzione delle prestazioni, a garanzia dell'efficienza gestionale e della maggiore idoneità operativa delle prestazioni.

4.2. Gli svantaggi dell'affidamento in house

Di contro, i possibili svantaggi dell'affidamento in house potrebbero essere i seguenti:

- rischio di anti-concorrenza dal momento che l'affidamento in house può favorire la società in house ad altri operatori economici, creando distorsioni della concorrenza;
- limitazioni e minore elasticità nell'acquisizione delle risorse umane e strumentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi assegnati per la particolarità della società in house, che rappresenta un ibrido tra una società di capitali che opera liberamente sul mercato e un Ente pubblico;

Via XXV Aprile 4 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Centralino 02 660231 - Fax 02 66011464
Codice Fiscale 01971350150 - Partita Iva 00727780967

- assenza di ribasso sull'importo posto a base d'asta;
- non piena possibilità di gestire la società rispetto alla casistica di una azienda privata che opera mediante scelte autonome da parte del management;
- possibile criticità per lentezza ai cambiamenti organizzativi/passaggi *"generazionali"* necessari per garantire all'azienda maggiori performance gestionali, conformità legislative nonché alla costante creazione di valore formativo, di professionalità e competenze.

4.3. I vantaggi del ricorso al mercato

Per quanto attiene, invece, il ricorso al mercato e i possibili vantaggi di un simile affidamento, è possibile riscontrare:

- la concorrenza che sarebbe favorita incentivando l'innovazione e l'efficienza;
- professionalità e competenza nel settore specifico, con conseguente migliore capacità nell'affrontare le problematiche derivanti dalla progettazione ed esecuzione del servizio;
- migliorie proposte dal soggetto gestore del servizio rispetto al progetto posto a base di gara;
- flessibilità ed elasticità nell'acquisizione delle risorse umane e strumentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi contrattualmente assegnati;
- obbligo di ribasso sull'importo posto a base d'asta.

4.4. Gli svantaggi del ricorso al mercato

Parallelamente, i possibili svantaggi di tale procedura di affidamento potrebbero essere i seguenti:

- maggiori oneri procedurali connessi alle procedure di gara;
- rischio di contenzioso;
- minore controllo diretto sull'impresa privata che svolge il servizio;
- macchinosa attività di controllo e verifica in ordine ai requisiti di Legge dei partecipanti alla gara ed in particolare degli affidatari;
- difficoltà o lungaggine nel rimodulare il contratto sottoscritto per l'intero periodo, anche se le condizioni createsi suggeriscono una modifica delle stesse;

Via XXV Aprile 4 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Centralino 02 660231 - Fax 02 66011464
Codice Fiscale 01971350150 - Partita Iva 00727780967

- maggiori costi derivanti dalla necessità di prevedere utili di impresa e spese generali;
- impossibilità di instaurare un processo di copianificazione con l'ente comunale, al fine di intervenire in modo correttivo e/o rimodulativo su azioni, obiettivi operativi e strategici in condizioni di massima efficienza del servizio;
- bassa sinergia con le molteplici funzioni dell'Ente, non direttamente connesse all'esecuzione del servizio, con conseguente svantaggio ed aggravio delle procedure finalizzate al conseguimento degli obiettivi.

5. MOTIVAZIONI DELLA CONVENIENZA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI IN HOUSE, ANCHE TRAMITE PARTNERSHIP CON SOCIETÀ A TOTALE CONTROLLO PUBBLICO

Sulla base del quadro normativo tracciato e con l'obiettivo primario di premiare l'efficacia operativa del servizio sopra ogni strategia di profitto, nonché di superare la frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti, appare opportuno avviare la redazione dell'avviso per la manifestazione di interesse da parte di società a totale controllo pubblico a realizzare partnership con il Comune per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

A seguito dell'esito dell'indagine di mercato verrà, pertanto, anche sulla base della normativa di cui al D.Lgs. 201/2022, selezionata la società in house o la società a totale partecipazione pubblica che più di ogni altro sarà ritenuto in grado di adattarsi alle esigenze di questa Amministrazione, apportando il proprio valore aggiunto alle aspettative di prevenzione, sostenibilità, proporzionalità e responsabilizzazione dei soggetti coinvolti.

La gestione del servizio di igiene urbana attraverso il modello dell'affidamento a società in house, o tramite partnership con società a totale controllo pubblico consente agli Enti locali di svolgere le funzioni d'indirizzo, programmazione e controllo diretto e costante sulla gestione del servizio attraverso gli istituti del sopra citato *"controllo analogo"* e del controllo analogo congiunto o *"a cascata"*, garantendo il perseguimento degli obiettivi di politica ambientale e sostenibilità.

Via XXV Aprile 4 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Centralino 02 660231 - Fax 02 66011464
Codice Fiscale 01971350150 - Partita Iva 00727780967

Tale modello di gestione del servizio facilita inoltre il monitoraggio continuo delle attività, garantendo all'utenza interventi tempestivi in caso di disservizi o necessari adeguamenti che si dovessero rendere necessari per andare incontro ad esigenze specifiche della comunità, come ad esempio la modifica dei luoghi di raccolta o l'introduzione di diversi servizi di smaltimento.

Oltre a rendersi più adattabile alle esigenze locali, il modello in house del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani:

- non consente che le logiche di profitto siano anteposte al perseguimento degli interessi delle comunità locali;
- incentiva l'efficienza e la qualità del servizio, posto che la società in house è tenuta a rendere conto direttamente al Comune, oltre che naturalmente all'intera collettività.

L'affidamento in house del servizio integrato di igiene urbana da parte del Comune di Cinisello Balsamo è dunque motivato, come meglio specificato nel prosieguo, dalla sussistenza delle seguenti ragioni:

- convenienza in termini di efficacia nella gestione del servizio;
- compatibilità con i princìpi dell'ordinamento europeo e dell'ordinamento interno.

Per quanto attiene alla convenienza economica, v. infra punto 6.

6. COSTI DEL SERVIZIO

L'art. 17 del D.Lgs. 201/2022, recante la disciplina degli affidamenti a società in house dei servizi di interesse economico generale, prevede che, *"nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al Decreto Legislativo n. 175 del 2016, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei*

Via XXV Aprile 4 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Centralino 02 660231 - Fax 02 66011464
Codice Fiscale 01971350150 - Partita Iva 00727780967

servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30".

L'articolo 17 riportato prevede, quindi, che la motivazione circa la scelta dell'affidamento in house debba avvenire tenendo conto non solo dei benefici per la collettività, ma anche degli indicatori previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del medesimo Decreto Legislativo n. 201 del 2022.

Preliminarmente, giova precisare che l'articolo 3 del medesimo Decreto prevede il principio della centralità del cittadino – utente del servizio – stabilendo che i servizi pubblici di rilevanza economica devono essere organizzati rispondendo:

- alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e proporzionalità;
- ai princìpi di concorrenza, sussidiarietà (anche orizzontale), efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle Amministrazioni e sui risultati delle gestioni.

Per i servizi a rete, l'articolo 7 prevede la definizione, da parte dell'Autorità di regolazione, dei costi di riferimento del servizio, dello schema tipo del piano economico-finanziario, degli indicatori e dei livelli minimi di qualità, oltre che degli schemi degli atti di gara e dei contratti-tipo.

L'articolo 8 riguarda le competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete, non pertinenti nel caso di specie.

L'articolo 9, dopo aver previsto un generale dovere di collaborazione tra gli Enti Locali e le altre istituzioni per la migliore qualità dei servizi pubblici locali, attribuisce alle Provincie le funzioni di raccolta ed elaborazione dei dati e assistenza tecnica ed amministrativa agli Enti Locali del territorio, in attuazione dell'art. 1, comma 85, lett. d) della L. 56/2014.

Via XXV Aprile 4 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Centralino 02 660231 - Fax 02 66011464
Codice Fiscale 01971350150 - Partita Iva 00727780967

Alle Regioni, invece, è attribuito il compito di formulare e deliberare protocolli al fine di favorire l'applicazione di indicatori e di parametri che garantiscano lo sviluppo e l'efficienza del confronto concorrenziale.

Tanto premesso, attesa la natura di atto di indirizzo della deliberazione della Giunta comunale n. 191 del 27/06/2024 e della prevista richiesta di manifestazione di interesse, in questa sede non si procede a svolgere l'analisi in merito alla convenienza economica.

L'esecuzione della suddetta deliberazione n. 191/2024 comporta, infatti, una esplorazione del mercato delle società pubbliche al fine di individuare soggetti interessati a sviluppare aggregazioni territoriali su scala metropolitana, assicurando al Comune il *"controllo analogo"* o il controllo analogo congiunto o *"a cascata"* del soggetto eventualmente affidatario del servizio

Solo a seguito di tale indagine di mercato, e nel caso in cui il Comune di Cinisello Balsamo ritenesse di selezionare una o più tra le proposte ricevute e, infine, avrà individuato la migliore, e senza che tale scelta costituisca ancora alcun diritto in favore della società selezionata, allorché, quindi, saranno noti e valutabili tutti i parametri tecnici, qualitativi ed economici della prospettata partnership, sarà redatta l'apposita Relazione sulla scelta delle modalità di gestione del servizio pubblico locale ex art. 14, comma 3, del D.Lgs. 201/2022.

7. CONCLUSIONI

Con la presente relazione risulta confermata l'efficienza della gestione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani tramite affidamento in house providing, anche attraverso partnership con società a totale controllo pubblico, ed è ribadita la conformità al diritto comunitario e nazionale.

In particolare, si osserva che:

- la gestione del servizio per il tramite di una società in house presenta caratteri di economicità, efficienza ed efficacia, e risulta utile e strettamente rispondente agli interessi della collettività per le ragioni comunque illustrate dalla predetta relazione tecnico-economica;

Via XXV Aprile 4 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Centralino 02 660231 - Fax 02 66011464
Codice Fiscale 01971350150 - Partita Iva 00727780967

- la gestione attualmente espletata a mezzo di Nord Milano Ambiente S.p.A. prosegue comunque, sino a quando non interverranno nuovi atti di affidamento secondo la procedura che verrà ritenuto più opportuna.

L'affidamento attraverso il metodo in house providing risulta, peraltro, preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato, in quanto:

- in primo luogo, risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di appalto;
- l'attuale dotazione organica del personale interno dell'Ente, unitamente alle restrizioni delle assunzioni negli Enti Pubblici, non consente al momento di ipotizzare una gestione interna del servizio di igiene urbana;
- la società in house, la quale per la natura di ente strumentale dell'Amministrazione partecipante, opera (non già per fini di lucro) per realizzare gli obiettivi di interesse pubblico della medesima Amministrazione;
- garantisce una maggiore flessibilità nell'organizzazione delle attività rispetto alle previsioni contrattuali, insite nel rapporto organico tipico dell'in house providing;
- si riducono in modo sostanziale i rischi di contenzioso tra le parti, tipici degli affidamenti con il ricorso al mercato in caso di inadempienze contrattuali.

In chiusura, le considerazioni sin qui esposte portano alla conclusione che sussistono le ragioni e le pre-condizioni per procedere all'indagine di mercato rivolta a società a totale controllo pubblico, che assicurino all'Ente il *"controllo analogo"* o del controllo analogo congiunto o *"a cascata"*, al fine di individuare possibili partnership per il servizio di gestione dei rifiuti e le attività connesse.

Tale indagine potrà fornire all'ente ulteriori elementi per una completa ed esaustiva valutazione delle possibili scelte della effettiva modalità di affidamento del servizio.

Atteso che, allo stato, non sono state raccolte manifestazioni di disponibilità e che la valutazione di natura economica è essenziale per la scelta finale in ordine all'affidamento

Via XXV Aprile 4 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Centralino 02 660231 - Fax 02 66011464
Codice Fiscale 01971350150 - Partita Iva 00727780967

del servizio di gestione rifiuti, tale valutazione sarà oggetto di successiva ed apposita valutazione in sede di redazione della Relazione ex art. 14, comma 3 del D.Lgs. 201/2022.
Per tali motivi, con la presente relazione si attesta unicamente l'opportunità dell'avvio della indagine/interpello del mercato al fine di individuare una società in house o società a totale controllo pubblico (con cui valutare possibili partnership) cui eventualmente affidare il servizio di gestione rifiuti, visto il rispetto dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo, fatto salvo il successivo esame nel merito di ogni aspetto tecnico, qualitativo ed economico delle eventuali proposte raccolte e la verifica della convenienza economica per l'Ente anche per quanto attiene la remunerativitá del servizio e la sostenibilità dei costi, qualitativamente migliorativa rispetto a quella in essere e ad eventuali affidamenti tramite procedure di gara.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea Bongini

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMBIENTE
Arch. Nicola Muscio

IL DIRIGENTE DEL SETTORE OPERE
PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA
Ing. Sergio Signoroni

Via XXV Aprile 4 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Centralino 02 660231 - Fax 02 66011464
Codice Fiscale 01971350150 - Partita Iva 00727780967